



**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE
DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
E DEI RELATIVI CONTROLLI A CAMPIONE**

*(ai sensi dell'art.36 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. c.d. Codice dei contratti pubblici e
ai sensi dell'art. 71 comma 1 del DPR 445/2000)*

Approvato in data 26 Marzo 2021

**SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Definizioni.....	pag. 3
Art. 2	Premesse	pag. 3
Art. 2	Oggetto e ambito di applicazione.....	pag. 4
Art. 3	Principi	pag. 5
Art. 4	Rotazione affidamenti e inviti	pag. 6
Art. 5	Il Responsabile Unico del Procedimento.....	pag. 7
Art. 6	Commissione giudicatrice.....	pag. 8
Art. 7	Responsabile operativo e Direttore di esecuzione del contratto	pag. 9

**SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE**

Art. 8	Programmazione,	pag. 9
Art. 8	Attivazione della procedura di acquisizione del bene., servizio o di realizzazione lavori	pag. 10

**SEZIONE III
ITER PROCEDURALE PER GLI AFFIDAMENTI**

Art. 9	Lavori, servizi e forniture.....	pag. 11
Art.10	Indagine di mercato ex art.36 comma 2.....	pag. 18
Art. 11	Lavori di somma urgenza.....	pag. 18
Art. 12	Collaudo e verifica di conformità.....	pag. 18
Art. 13	Esecuzione e Pagamenti.....	pag. 19
Art. 14	Forma del contratto	Pag. 20

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. «Codice», il Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. (c.d. *Codice dei contratti pubblici*).
 - b. «Commissione», la Commissione giudicatrice nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice.
 - c. «RUP», il Responsabile Unico del Procedimento (rif. art. 4).
 - d. «Fornitore », l'operatore economico avente i requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del Codice.
 - e. «RdA», la Richiesta di Acquisto, documento con il quale una qualsiasi Struttura/Servizio dell'Ente fornisce l'input alla Area/Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio.
 - f. «RdO», la Richiesta di Offerta, documento che viene trasmesso a tutti i possibili fornitori qualificati contenente le caratteristiche tecniche ed economiche nonché le condizioni di fornitura del prodotto o servizio
 - g. «CUP», il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
 - h. «CIG», il Codice Identificativo Gara che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'art. 3 del Codice.

Art. 2

Premesse

1. SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.C.R.L. (di seguito anche SICAMERA o SOCIETÀ) è tenuta sia al rispetto della disciplina di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “*Codice dei Contratti Pubblici*”, in base al quale le società cd. “*in house*” sono considerate amministrazioni aggiudicatrici, sia di quanto previsto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*), in particolare all'art. 16.
2. Pertanto, per l'affidamento di servizi, forniture e lavori, SICAMERA è tenuta al rispetto della normativa contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici, il D.Lgs. n.

50/2016, sia nel caso di procedura sopra soglia comunitaria che nel caso di procedure sotto soglia, nonché delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica.

3. Il presente Regolamento regola la disciplina degli affidamenti per i contratti di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.
4. La Società ha piena autonomia ed acquisisce i Lavori, i Servizi e le Forniture necessari per il proprio funzionamento, contribuendo, inoltre, ove possibile, al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi e pertanto, ove applicabile, inserirà nella propria documentazione specifiche tecniche e/o clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio di cui all'art. 34 del D.Lgs. 50/2016. La Società tiene, altresì, conto della qualità tecnica del Lavoro, Servizio o Fornitura attraverso specifiche analisi dei risultati ottenuti dalle imprese affidatarie, anche in precedenti servizi svolti nello stesso ambito e in relazione alla soddisfazione della società medesima.
5. In ogni caso, l'attività negoziale di SICAMERA è improntata allo scopo di coniugare la massima efficienza economica nell'espletamento del proprio oggetto sociale, da realizzarsi tramite l'ottimizzazione delle risorse disponibili o acquisibili, con il costante miglioramento della qualità delle attività compiute.

Art. 3

Oggetto e ambito di applicazione

1. In virtù delle Premesse poste, il presente Regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, principi, criteri e procedure applicate da SICAMERA per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto di valore stimato inferiore alla soglia comunitaria (c.d. contratti sotto soglia) così come definita dalla vigente normativa comunitaria e nazionale. (art. 35 e 36 dello stesso Decreto). Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo, trovano applicazione le indicazioni fornite dall'ANAC nelle linee guida n.4 che non essendo vincolanti ne consentono un motivato scostamento.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 35 del Codice.
3. Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni nazionali e/o regionali che disciplinano la materia oggetto del presente regolamento, o le linee Guida ANAC, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono

implicitamente abrogate e automaticamente sostituite con le norme comunitarie e/o nazionali e/o regionali o le indicazioni ANAC sopravvenute.

4. Sono fatte salve le minute spese disciplinate dal regolamento per il funzionamento del fondo economale e gli acquisti effettuati con l'utilizzo delle carte di credito aziendali dettagliatamente disciplinati, all'occorrenza, con apposito atto di affidamento conformemente al presente Regolamento. Il presente regolamento non si applica inoltre ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice di cui al Titolo II del D.Lgs n.50/2016.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'articolo 3, comma 2, lett. cccc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'articolo 3, comma 2, lett. dddd) del Codice), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa nonché la normativa sulla qualificazione delle stazioni appaltanti e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza. Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 149 L. 24.12.2012 n. 228, art. 7 L. 94/2012, articolo 502 della legge 208/2015, e all'art.130 L. 30.12.2018 n. 145.
6. Formano in particolare parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Modello 231 e del Codice Etico e di comportamento adottati da SICAMERA, nonché gli altri provvedimenti adottati in materia.

Art. 3 Principi

1. Nell'espletamento delle procedure di affidamento e di esecuzione di lavori, servizi e forniture vanno rispettati i principi previsti dagli artt. 30, 34, 36 e 42 del Codice come meglio specificati nelle Linee guida ANAC n.4 vigenti.
2. È necessario consentire un'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, senza compromettere in ogni caso il livello qualitativo delle prestazioni oggetto degli affidamenti.
3. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento.

Art. 4
Rotazione affidamenti e inviti

1. SI.CAMERA è tenuta al rispetto del criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento agli affidamenti e agli inviti.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, di regola, il divieto di coinvolgimento degli operatori economici invitati o aggiudicatari della precedente procedura, purchè entrambe le procedure siano attuate nel medesimo settore merceologico, ovvero la stessa categoria di opere, ovvero ancora lo stesso settore di servizi.
4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso ad:
 - arbitrari frazionamenti delle commesse;
 - ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
 - alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.
5. In ogni caso la rotazione deve ritenersi attuata nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati a seguito di pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse (*oppure* nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori, che verranno invitati tutti gli operatori rientranti nella categoria merceologica oggetto di acquisizione).
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.
7. SI.CAMERA applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul portale <https://www.acquistinretepa.it> o su altri mercati elettronici nel caso in cui le procedure non siano aperte.

8. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.
9. SI.CAMERA può derogare all'applicazione del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti a fronte di:
 - a) particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa, specificità artistiche e/o culturali, ecc.) sulla base delle indicazioni di cui alle Linee Guida Anac n.8;
 - b) servizi, beni o lavori relativi a particolari forniture, attività o opere, che se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli a cui sia stata affidata precedentemente la realizzazione della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'Amministrazione, per evidenti e documentate problematiche tecniche e/o operative;
 - c) circostanze di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice;
 - d) particolare struttura del mercato e riscontrata e adeguatamente documentata effettiva assenza di alternative;
 - e) affidamenti di importi inferiori a 1.000 euro, con motivazione sintetica da indicare nella determinazione a contrarre o nell'atto equivalente;
 - f) affidamento diretto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvito al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, evidenziando in motivazione l'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso. Ciò è possibile prendendo in considerazione eventuali appalti pregressi svolti dall'operatore economico in questione per SI.CAMERA o eventuali riscontri di buona esecuzione riguardanti appalti eseguiti per altre stazioni appaltanti.
10. L'affidamento o il reinvito al contraente uscente deve avere carattere eccezionale e richiede un onere motivazionale più stringente.
11. Il riaffidamento o il reinvito al contraente uscente deve altresì tener conto del grado di soddisfazione maturato in precedenti rapporti contrattuali (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, rispetto dei tempi e costi pattuiti) e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel mercato di riferimento, nonché dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

Art. 5

Il Responsabile Unico del Procedimento

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un Responsabile Unico del Procedimento - ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Codice.
2. Il Responsabile del Procedimento viene nominato dalla Direzione, in conformità sia alle linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice, recanti <<Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni>> sia al c.5 dell'art. 31 del Codice, tra i dipendenti dell'ente in possesso dei requisiti previsti nelle linee Guida sopra richiamate.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, avvalendosi di personale e strutture interne competenti, svolge tutti i compiti istruttori relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti, nonché vigila sulla corretta esecuzione dei contratti, qualora tale competenza non sia stata specificamente attribuita ad altri organi o soggetti come previsto dal successivo art. 7.
4. Il Responsabile del Procedimento risponde alla Direzione su qualsiasi circostanza rilevante concernente la procedura di affidamento e, in particolare, su fatti che determinino o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine, fatto salvo che il RUP non coincida con la Direzione poiché in tal caso provvede direttamente.
5. Il Responsabile del Procedimento, qualora non sia preposto anche allo svolgimento dell'attività di controllo, segnala alla Direzione tutti gli elementi rilevanti al fine di poter valutare l'esattezza, correttezza e puntualità con cui sono stati adempiuti gli obblighi contrattuali, fatto salvo che il RUP non coincida con la Direzione poiché in tal caso provvede direttamente.
6. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice ed alle Linee Guida ANAC n. 3 in materia di ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni.

Art. 6

Commissione giudicatrice

1. Nel caso di procedure di affidamento di lavori, beni e servizi che preveda una procedura negoziata il cui criterio prescelto di affidamento sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione giudicatrice nominata, ai sensi

dell'art. 77 del Codice, i cui componenti - fino alla completa attuazione della disciplina di cui all'art. 78 del Codice - possono essere nominati tra i dipendenti dell'Ente in possesso dei requisiti necessari ed esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, quanto più possibile nel rispetto del principio di rotazione. A conclusione del processo di Istituzione e attivazione dell'Albo dei Commissari ANAC, SI.CAMERA potrà avvalersi della facoltà di nomina di alcuni componenti interni ad eccezione del Presidente nei limiti previsti dall'art 77, comma 3, e con le modalità previste da ANAC stessa.

2. Il controllo della documentazione amministrativa è invece svolto dal RUP/Dirigente competente per la spesa oppure da un apposito ufficio / servizio, se istituito da SICAMERA, a supporto dei RUP/Dirigente competente per la spesa.
3. La Commissione supporta il RUP nella valutazione delle offerte anormalmente basse.
4. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78 del Codice, la commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 216, comma 12, del citato Codice, continua ad essere nominata, con specifico atto, dall'organo competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. L'Ente pubblica, nella sezione Amministrazione trasparente la composizione della Commissione e i curricula dei componenti. Dopo l'istituzione del citato Albo, il Presidente della Commissione dovrà essere esterno e ivi iscritto.
5. Il lavoro della Commissione è improntato alla massima trasparenza e deve svolgersi con attinenza scrupolosa al metodo di valutazione individuato negli atti di gara.
6. La Commissione redige con tempestività e completezza il verbale di gara.

Art. 7

Responsabile Operativo del Contratto e Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato dalla Direzione un Responsabile operativo del contratto - su proposta del Responsabile richiedente - che sarà il referente dell'operatore economico aggiudicatario della procedura con riferimento ad esigenze di carattere tecnico operativo inerente l'esecuzione del Contratto.
2. Nei casi indicati nelle Linee guida ANAC n.3 - articolo 10.2 - è nominato dalla Direzione e su proposta del RUP il **Direttore di esecuzione del contratto** a cui sono affidate le funzioni indicate nel Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e nelle Linee guida sopra citate.

SEZIONE II
PROGRAMMAZIONE E ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Art. 8
Programmazione

1. L'acquisizione di Lavori, Servizi e Forniture, rilevanti ai fini del presente Regolamento avviene coerentemente con:
 - a) la programmazione triennale dei lavori di importo unitario stimato pari o superiore a 100.000 euro, di cui all'articolo 21, comma 3, del Codice;
 - b) la programmazione biennale dei servizi e forniture di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro di cui all'articolo 21, comma 6, del Codice;
 - c) le procedure e gli schemi-tipo previsti dal Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 e successive modifiche.
2. Le attività istruttorie, propositive e preparatorie della programmazione dei fabbisogni di cui al comma 1 sono di competenza del Dirigente dell'Area responsabile della spesa, supportato dagli uffici deputati alla programmazione secondo le disposizioni organizzative interne.
3. I programmi di cui alla lettera a) e b) del comma 1 sono redatti in coerenza con il budget direzionale approvato ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R 254/05 e adottati con determinazione dell'Organo Amministrativo

Art. 9
Attivazione della procedura di acquisizione del bene,
servizio o di realizzazione di lavori

1. Il Responsabile Richiedente (Responsabile/Referente di area in coerenza con l'assetto organizzativo vigente ovvero il dipendente avente qualifica di quadro e congiuntamente responsabile del progetto) oppure direttamente il Direttore Generale che necessita del servizio, del bene o dei lavori, ove ne sussista la necessità e ricorrano i presupposti previsti nel presente Regolamento, formula un'apposita richiesta mediante l'utilizzo della Scheda fabbisogno (SF), che viene trasmessa all'Ufficio Acquisti e Procurement (UP) per mail.
2. Gli elementi da inserire nella SF vengono di seguito specificati:
 - a) data di presentazione della richiesta;
 - b) caratteristiche delle opere, beni e servizi ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/servizio/fornitura, eventuale riferimento ad elaborati di ordine progettuale;

- c) fornitore esclusivista (art.63 del Codice) /motivazioni;
 - d) importo massimo stimato per l'acquisto e/o disponibilità economica nel budget;
 - e) durata contrattuale;
 - f) eventuali requisiti professionali e di capacità economico-finanziari richiesti, eventuali requisiti minimi di qualificazione dell'operatore economico;
 - g) contrattuali o rinvio condizioni generali di contratto ove esistenti;
 - h) indicazione del CUP ove necessario;
 - i) eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma biennale di forniture e servizi;
 - j) eventuale presenza o meno dell'acquisto nel programma triennale dei lavori
3. In caso di informazioni mancanti UP procede alla richiesta di integrazione al soggetto proponente, in alternativa sottopone la SF al Direttore Generale (DG) dopo aver preliminarmente acquisito l'assenso del Direttore operativo (DO).
4. Il Direttore Generale provvede ad autorizzare la Richiesta mediante la sottoscrizione ad indire/pubblicare e/o contrarre, individuando il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il Responsabile operativo del contratto e se necessario il Direttore dell'esecuzione del contratto - nonché gli elementi essenziali della procedura e del contratto medesimo.
5. Il DG a seguito della sottoscrizione della SF trasmette gli atti al RUP per l'avvio della procedura.

SEZIONE III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI

Art. 10 **Lavori, servizi e forniture**

A) Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro o altra soglia definita dalla normativa vigente¹.

1. Gli affidamenti di prestazioni di servizi e forniture e di lavori per importi inferiori a 40.000 euro possono avvenire tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi enunciati nel precedente art. 3, gli oneri motivazionali relativi all'economicità, alla proporzionalità e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti come di seguito indicati, fatta salva

¹ La legge di conversione n 120 del 14.9.2020 del D.L. semplificazioni n. 76 del 16.7.2020 dispone che fino al 31/12/2021 la soglia massima dell'affidamento diretto per servizi e forniture è di 75.000 euro IVA esclusa, e per i lavori è di 150.000 euro IVA esclusa

l'adesione a convenzioni nazionali o regionali e l'obbligo di utilizzo dei canali di approvvigionamento elettronici richiamati all'art. 2, comma 5:

- mediante una valutazione comparativa dei preventivi di spesa, acquisiti tramite un'indagine esplorativa condotta tra elenchi fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico (comma 1, lettera *bbbb*) dell'art. 3 del Codice);
- indagine informale effettuata mediante una consultazione della rete o di altri canali di informazione, nonché dai prezzi risultanti dai cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, a seconda delle caratteristiche del mercato di riferimento;
- listini e prezzari di beni, lavori, servizi, normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto e per la relativa categoria merceologica;
- analisi di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o analisi dei prezzi praticati da altre amministrazioni;
- eventuali rilevazioni statistiche e ogni altro elemento di conoscenza (*ndr* storico ed indagini di mercato).

3. Si può ricorrere, di norma, alla consultazione di un unico operatore economico nei seguenti casi:

- a) il bene o servizio è considerato infungibile in base a opportuni riscontri di tipo oggettivo e/o documentato (un bene o servizio è infungibile se è l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno per ragioni di tipo tecnico o di privativa industriale ovvero che, se venisse fornito o eseguito da soggetti diversi da quelli a cui è stato affidato il precedente contratto, possa recare grave pregiudizio all'Amministrazione);
- b) il bene o servizio è acquisito mediante ordine diretto sul mercato elettronico, al prezzo più basso tra le offerte a catalogo;
- c) il bene o servizio è acquisito sul mercato elettronico, accompagnato da apposita motivazione sulla scelta effettuata tra le offerte pubblicate in base a considerazioni sul rapporto qualità/prezzo;
- d) se esistono strumenti alternativi di verifica della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, rispetto alla richiesta di un ulteriore preventivo quali, ad esempio, quelli indicati al precedente comma 2.

4. In base all'art. 32, comma 2, del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, la determina a contrarre e quella di affidamento possono essere formalizzate mediante un unico atto, che contenga, in modo semplificato,

l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

5. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 su apposito modulo coerente con il modello del DGUE.
6. I requisiti di cui al precedente punto devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle micro imprese di risultare affidatarie.
7. I procedimenti di verifica dei requisiti generali e speciali vengono effettuati da SI.CAMERA secondo le indicazioni di cui ai punti 4.2.2, 4.2.3.e 4.2.4 delle Linee guida ANAC n.4, fatte salve alcune semplificazioni di seguito riportate al successivo comma 12. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 5, saranno controllate ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
8. I controlli a campione devono essere effettuati rispetto ai requisiti auto dichiarati dall'operatore economico, mediante DGUE o altro documento, che non siano stati già oggetto di controllo puntuale. A tal fine, si provvederà, con periodicità semestrale, all'estrazione a sorte del 10% - arrotondato all'unità inferiore qualora il decimale sia minore di 0,5 e all'unità superiore qualora il decimale superi tale soglia - con un minimo di 1 operatore - degli affidamenti effettuati nel trimestre precedente, informando gli uffici di competenza. Dell'estrazione verrà conservata apposita documentazione. Per l'individuazione degli affidamenti mensili farà fede la data della determina di affidamento o dell'ordinativo. La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti e/o previsti.
9. In via transitoria il controllo sui seguenti requisiti sarà svolto a campione, ai sensi del precedente comma, in attesa dell'implementazione di un più rapido sistema di controllo che consenta la verifica puntuale senza pregiudicare le esigenze di celerità del procedimento:

- a) assenza di inadempienze tributarie e cause ostative al rilascio delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale ai sensi del comma 4 dell'articolo 80;
 - b) l'assenza a carico dell'operatore economico di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - c) che l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
10. La dichiarazione indicata al precedente comma 5, resa dall'Operatore Economico individuato quale affidatario sarà sottoposta a verifica prima della stipula del contratto (o dell'emissione dell'ordinativo) e, nelle more della creazione della Banca dati di cui al comma 5 dell'art. 81 del Codice, l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche semplificate secondo quanto di seguito indicato:
- a) per gli affidamenti diretti di importo fino a € 5.000,00:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;
 - b) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 5.000,00 e non superiori a € 25.000,00 dovranno essere svolte tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici:
 - mediante l'acquisizione del DURC in corso di validità;
 - attraverso consultazione del casellario ANAC;
 - mediante accertamento di inadempienze tributarie ai sensi del comma 4 dell'art. 80;
 - attraverso verifica dell'insussistenza di procedure concorsuali tramite consultazione del registro imprese;
 - attraverso verifica dell'eventuale esistenza delle condanne penali per i soggetti di cui al comma 3 dell'art.80 del Dlgs. 50/2016;
 - c) per gli affidamenti diretti di importo superiore a € 25.000,00 e a inferiore alla soglia di 40.000 di cui di cui all'art.36 comma 2 lettera a) dovranno essere svolte tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici

In tutti i casi dovrà essere eseguita, a prescindere dall'importo dell'affidamento, la verifica dei requisiti speciali, ove previsti nella richiesta di offerta, delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio *ex* articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012);

11. Al fine di garantire la celerità dei procedimenti di approvvigionamento, per gli affidamenti di importo fino a 40.000,00 euro e nelle more dell'attivazione della banca dati di cui al comma 5 dell'art.81 del Codice, SICAMERA provvederà ad attivare le verifiche previste dal presente regolamento e, nelle more degli esiti da parte degli Enti coinvolti nelle suddette verifiche, provvederà a formalizzare il contratto inserendo nello stesso, un'apposita clausola risolutiva per regolare i casi in cui l'operatore abbia presentato una falsa dichiarazione (Art.80 comma 12, del Codice). La verifica dei requisiti speciali sarà invece effettuata solo se richiesti.
12. Nei mercati elettronici, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice è effettuata dal soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 6-bis del Codice; in ogni caso l'Ente provvederà ad effettuare le verifiche previste al comma 11

B) Affidamenti di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35 del Codice

1. L'affidamento è l'atto conclusivo di una procedura di cui all'art. 36 c. 2 lett. b) che prevede la consultazione di almeno cinque operatori economici per servizi/forniture e tre operatori economici per i lavori, ove esistenti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
 - b) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo articolo del presente regolamento.
2. La procedura di affidamento per i lavori in amministrazione diretta può essere eseguita, a patto che si applichi la procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
3. La procedura prende l'avvio mediante una determina, anche successiva all'indagine di mercato di cui all'art. 11, a firma del Dirigente responsabile della spesa che deve riportare i seguenti elementi: le caratteristiche dei lavori o beni e servizi da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, gli eventuali motivi legati all'eventuale

volontà di invitare l'aggiudicatario uscente e/o operatori precedentemente invitati qualora la procedura preveda in qualche modo una limitazione degli operatori economici aventi i requisiti richiesti, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

4. Il numero degli operatori da coinvolgere non può essere inferiore a quello indicato al comma 1 del presente articolo; gli operatori potranno essere individuati sulla base di criteri indicati nella determina di avvio procedura o tramite le forme di pubblicità preventiva si cui al successivo comma;
5. La pubblicità della procedura può consistere in un avviso sul sito di SICAMERA nella sezione "Società trasparente", nel quale devono essere riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC n. 4 (paragrafo dedicato al "confronto competitivo"), per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il criterio di aggiudicazione, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, le modalità del sorteggio, le modalità per comunicare con SICAMERA. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali.
6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta.
7. Le sedute di gara devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
8. La proposta di aggiudicazione deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della spesa dal RUP (se diverso dal dirigente competente) congiuntamente al verbale di gara redatto dalla Commissione giudicatrice.
9. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico scelto mediante la procedura di selezione.
10. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in

conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE.

C) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 350.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c) del Codice la procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
 - c) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare i seguenti elementi: le caratteristiche dei lavori da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati all'eventuale volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito di SICAMERA nella sezione "Società trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC, per l'individuazione degli operatori economici interessati che contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il criterio di aggiudicazione, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti, modalità per comunicare con SICAMERA. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali.
4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
5. Il verbale di gara deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della spesa dal RUP (se diverso dal dirigente competente) ovvero dalla Commissione giudicatrice.

6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante apposite piattaforme telematiche ove disponibili.
7. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza.
8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. I requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

D) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 350.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro

1. Ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. c-bis) del Codice la procedura di affidamento consiste in una procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, e nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, così individuati:
 - a) tramite elenco fornitori propri, di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti;
 - d) sulla base di indagini di mercato nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento.
2. La procedura prende l'avvio mediante una determina a contrarre a firma del Dirigente responsabile della spesa e deve riportare i seguenti elementi: le caratteristiche dei lavori da affidare, l'importo massimo dell'affidamento, la procedura che si intende seguire, le motivazioni della scelta della procedura, i motivi legati all'eventuale volontà di invitare l'aggiudicatario uscente, i requisiti generali e speciali, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
3. La pubblicità della procedura deve consistere in un avviso sul sito di SICAMERA nella sezione "Società trasparente", nel quale vengono riportati gli elementi di cui alle linee guida ANAC, per l'individuazione degli operatori economici interessati che

contenga il valore stimato dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, il criterio di aggiudicazione, i requisiti professionali per la partecipazione (es; iscrizione al mercato elettronico), eventuale numero massimo di operatori che verranno invitati alla procedura, eventuali modalità del sorteggio o altre modalità di selezione dei partecipanti, modalità per comunicare con SICAMERA. L'avviso va pubblicato per almeno 15 gg consecutivi e naturali.

4. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate.
5. Il verbale di gara deve essere trasmessa al Dirigente responsabile della spesa dal RUP (se diverso dal dirigente competente) ovvero dalla Commissione giudicatrice.
6. Gli operatori economici, una volta individuati secondo i criteri previsti dall'avviso, sono invitati contemporaneamente a presentare la propria offerta, mediante apposite piattaforme telematiche ove disponibili.
7. La determina di affidamento, a seguito della verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, deve essere emanata dal Dirigente responsabile della spesa e deve essere adeguatamente motivata in ragione della individuazione dell'operatore economico selezionato e in ragione del requisito della convenienza per importi superiori a 500.000 euro.
8. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti diretti e contrarre con l'Ente devono possedere i requisiti di carattere generale ex art. 80 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale e/o capacità tecnica, capacità economica e finanziaria. A tale riguardo gli operatori, in sede di presentazione dell'offerta, dovranno confermare sotto la propria responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 secondo il modello del DGUE. I requisiti sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA per categoria e classifica, da definire in ragione dei lavori oggetto dell'affidamento.

E) La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore ad 1.000.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35.

1. Per le procedure di affidamento ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. d) del Codice si ricorre alle procedure di cui all'art. 60 del Codice, fatto salvo quanto previsto dall'art. 97 c. 8 del Codice.

Art. 11

Indagini di mercato ex art. 36 comma 2

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze di SI.CAMERA. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Tale procedura o viene avviata a valle della determinazione a contrarre o viene svolta preventivamente e, in tal caso, nel provvedimento a contrarre, prima dell'avvio della selezione, si darà atto delle risultanze dell'indagine stessa senza, fatto salvo che non possono essere resi noti i dati degli invitati.
3. L'indagine di mercato è prevista dalle norme per gli affidamenti di importo pari o superiori alla soglia di cui all'art.36 comma 2 lettera a), qualora la selezione dei fornitori da invitare al confronto competitivo non avvenga tramite consultazione di Elenchi di fornitori propri o di altre stazioni appaltanti o presenti sul mercato elettronico o individuati a seguito di una procedura di manifestazione di interesse o qualora gli iscritti ai suddetti elenchi siano in numero inferiore rispetto al minimo previsto dal Codice.
4. SI.CAMERA assicura l'opportuna pubblicità dell'indagine del mercato e a tal fine la stessa pubblica un avviso sul proprio sito istituzionale, sotto la sezione "Avvisi e Bandi". La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
5. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, il criterio di aggiudicazione, gli eventuali requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.
6. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il responsabile unico del procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
7. L'individuazione dei soggetti con i quali procedere alla selezione può essere realizzata

- anche mediante estrazione degli operatori dall'elenco in base al possesso di requisiti ulteriori di capacità tecnico-professionale, richiesti in relazione alla particolare natura o allo specifico dimensionamento della fornitura di beni, di servizi o dei lavori da affidare.
8. Nella selezione dei soggetti da invitare per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'articolo 36 del Codice, l'Amministrazione applica di norma il principio di rotazione, secondo le modalità specificate all'articolo 4, salvo che la procedura non preveda alcuna limitazione alla partecipazione da parte dei soggetti interessati ed in possesso dei requisiti richiesti.
 9. Nel caso in cui nella determinazione sia stato previsto un numero massimo di operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo, da individuarsi tramite sorteggio pubblico, la data dello stesso, qualora non prevista già nell'avviso, è comunicata ai candidati via PEC. SI.CAMERA adotta gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. Il sorteggio è eseguito da un'apposita commissione composta dal Dirigente competente (o suo delegato) e da altri due dipendenti. Dell'esito del sorteggio sarà redatto apposito verbale, da tenere agli atti della procedura.
 10. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti da SI.CAMERA, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della determina a contrarre o dell'atto equivalente, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento. SI.CAMERA deve comunque tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
 11. SI.CAMERA assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità, da valutare sulla base di parametri non solo economici.
 12. Per affidamenti di importi inferiore alla soglia dei 40.000 di cui all'art.36 comma 2 lettera a), è possibile, ove ritenuto necessario e in analogia all'indagine di mercato, attivare una manifestazione di interesse secondo principi di adeguatezza e proporzionalità, in relazione all'oggetto o alla complessità dell'affidamento anche unicamente per l'acquisizione di preventivi per procedere ad un affidamento diretto.

Art. 12
Lavori di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il Responsabile del Procedimento - ovvero il tecnico che si reca primo sul luogo - informano prontamente il Datore di lavoro, o suo delegato, sui motivi dello stato di urgenza e le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo. Il Datore di lavoro, o suo delegato, dispone, con propria determinazione, le misure improcrastinabili da attuare.
2. Fermo restando quanto sopra, l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può avvenire entro il limite di Euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, secondo le modalità di cui all'articolo 163 del Codice.

SEZIONE IV
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 13
Forma del contratto

1. La stipula del contratto avviene a seguito di determina di affidamento o atto equivalente semplificato.
2. Per le procedure oggetto del presente regolamento, il termine dilatorio di 35 giorni (art. 32 comma 9 del Codice) trova applicazione solo per gli affidamenti di lavori superiori a 150.000 euro.
3. I contratti, in caso di procedura negoziata o affidamento diretto, sono stipulati in modalità elettronica mediante scambio di lettere, anche tramite piattaforma elettronica, oppure mediante scrittura privata.
4. Il contratto dovrà contenere le condizioni specifiche di esecuzione dello stesso, tra cui l'inizio ed il termine della prestazione o fornitura, le modalità di pagamento, nonché tutte le altre circostanze necessarie, ivi compresi il regime IVA applicabile, ogni onere relativo agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. nonché, quando previsto, la documentazione relativa alla valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI) e altri adempimenti in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/2008.
5. Il contratto deve in ogni caso contenere espresse, specifiche clausole, che prevedano, in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti e autocertificati dall'operatore, la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta e l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta.

Art. 14

Collaudo e verifica di conformità

1. I lavori sono soggetti al collaudo e l'affidamento di servizi e forniture è soggetto alla verifica di conformità ai sensi del c. 2 dell'art. 102 del Codice per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e pattuizioni contrattuali.
2. La regolare esecuzione è attestata, su proposta del ROC e/o del DEC (qualora nominato), da un apposito modulo rilasciato dal RUP, sulla base degli accertamenti effettuati.
3. All'esito positivo dell'attività di verifica, è possibile disporre la liquidazione del corrispettivo contrattuale.

Art. 15

Esecuzione e Pagamenti

1. Le fatture/documento fiscale sono liquidate da SiCAMERA con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine a seguito delle opportune verifiche delle prestazioni pattuite, così come previsto dall'articolo 102 del Codice.
2. Il pagamento della fattura/documento fiscale è subordinato alla verifica del DURC regolare dell'affidatario o del subappaltatore. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva l'affidatario viene invitato alla regolarizzazione. In caso di inadempimento Si.CAMERA provvede al versamento dell'importo dovuto agli enti previdenziali e al personale preposto ai sensi dell'art. 30 del Codice.
3. I pagamenti sono disposti, se la norma non prevede diversamente, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del documento fiscale, ovvero, dalla data del certificato di regolare esecuzione, come prevista da contratto, se successiva alla data di ricevimento del documento fiscale. Ogni irregolarità sospende i termini di pagamento.

Art. 14

Obblighi di Trasparenza

Al fine di garantire pubblicità e trasparenza del proprio operato, Si.CAMERA pubblica tutte le informazioni relative alle procedure di affidamento nel rispetto della normativa vigente.

Regime transitorio di cui all'art. 1 del DL 16.7.20 n.76 conv. L. 11.9.20 n.120.

1. Le disposizioni che seguono si applicano in via transitoria al fine di garantire la conformità delle procedure sotto-soglia alla disciplina introdotta dal DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120 qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente venga adottato entro il 31 dicembre 2021. Nel regime transitorio continuano a trovare applicazione le disposizioni del presente Regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in quanto compatibili con le disposizioni di cui al DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120, fino al 31.12.2021:

a) per gli affidamenti di importo inferiore a 150.000 euro per i lavori, e inferiore a 75.000 per servizi e forniture, l'individuazione definitiva del contraente deve di regola avvenire entro due mesi dall'atto di avvio del procedimento. Nel caso di adozione della determina a contrarre, essa costituisce l'atto di avvio del procedimento, il quale si conclude con la determina di affidamento. Nel caso di adozione della determina unica semplificata, non assumono rilevanza altri atti adottati nella fase istruttoria (es. richiesta preventivi).

b) per le procedure negoziate previa consultazione di operatori economici, di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) del DL 16.7.2020 n.76 conv. L. 11.9.2020 n.120, di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per i lavori, e a pari o superiore a 75.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture, l'aggiudicazione deve di regola avvenire entro quattro mesi dall'atto di avvio del procedimento, il quale si individua nella determina a contrarre.

3. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al precedente punto 2, il Responsabile del Procedimento è tenuto a motivare, nella determina di affidamento, le ragioni del superamento dei termini previsti.

4. Gli affidamenti diretti sono consentiti, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020, per importi inferiori a 75.000 euro (IVA esclusa). Gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) DL 76/2020 conv. L.120/2020 (di valore inferiore a 75.000 €) sono affidati, a scelta di SI.CAMERA, con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente vantaggiosa.

5. Le procedure negoziate previa consultazione di almeno cinque operatori economici sono consentite, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, da 75.000 euro fino all'importo inferiore alle soglie comunitarie (IVA esclusa). L'individuazione degli operatori economici da invitare avviene, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, nel rispetto di un

criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate. Il RUP motiva nella determina a contrarre i criteri adottati in concreto per garantire la diversificazione territoriale ovvero le ragioni che rendono necessaria, in relazione alla natura delle prestazioni, la prossimità della sede operativa degli operatori economici rispetto al luogo di esecuzione del contratto. Nel caso di invito rivolto a tutti gli operatori economici che abbiano manifestato l'interesse a seguito della pubblicazione dell'avviso di indagine di mercato, ovvero rivolto a tutti gli operatori iscritti in un elenco aperto, il principio di rotazione e l'obbligo della diversificazione territoriale non trovano applicazione. Rimane fermo quanto, con le predette prescrizioni, quanto previsto dal Regolamento.

5.1 Fatte salve le disposizioni che seguono, le modalità di espletamento delle indagini di mercato e l'espletamento della procedura sono disciplinate dagli articoli da 10 ed 11 del Regolamento. Il RUP, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) DL 76/2020 conv. L.120/2020, è tenuto a pubblicare sul profilo di committente (Amministrazione Trasparente) l'avviso di avvio della procedura, riportando le seguenti informazioni: a) oggetto dell'affidamento; b) importo dell'affidamento; c) modalità adottata per l'individuazione degli operatori economici da invitare (evitando in ogni caso di indicare il nominativo degli operatori invitati); d) estremi della determina a contrarre; e) responsabile del procedimento. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, DL 76/2020 conv. L.120/2020, qualora venga richiesta la garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Dlgs. 50/2016, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art. 93. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 95, comma 3, del Dlgs. 50/2016, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, nelle procedure negoziate si procede, a scelta della stazione appaltante, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso. Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, si procede all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del DLgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il RUP è tenuto a pubblicare sul profilo di committente (Amministrazione Trasparente) l'avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene: a) oggetto dell'affidamento; b) importo dell'affidamento a base di gara e l'importo di aggiudicazione; c) il nominativo dell'aggiudicatario; d) il nominativo dei soggetti invitati; e) il responsabile del procedimento.